



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 17 DEL 1 MARZO 2018

OGGETTO: Indirizzi procedurali generali del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. DGR 1937/2015. Definizione della durata dei cicli colturali delle colture arboree da frutto per l'individuazione degli interventi di sostituzione non ammissibili a finanziamento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto, ai fini del finanziamento degli impianti arborei frutticoli mediante il Programma di Sviluppo rurale del Veneto 2014-2020, si provvede alla individuazione della durata del ciclo vitale delle principali colture arboree da frutto. Per le colture arboree da frutto minori si farà riferimento alle colture più assimilabili previste dalla tabella di cui all'Allegato A

---

#### IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14/12/2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

VISTO l'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i. che definisce gli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

CONSIDERATO che nel capitolo 2.3.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR 2014-2020 sono indicati come non ammissibili al finanziamento gli investimenti di sostituzione;

CONSIDERATO che, per le colture arboree, sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione/rinnovo varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

PRESO ATTO che gli Indirizzi procedurali generali del PSR 2014-2020 al capitolo 2.3.1 prevedono che l'Autorità di gestione stabilisca la durata dei cicli vitali delle colture arboree da frutto al fine dell'individuazione specifica degli interventi di sostituzione di queste colture;

CONSIDERATO che per ciclo vitale naturale delle colture arboree, come indicato nel documento degli Indirizzi procedurali, debba intendersi non tanto la durata biologica quanto, piuttosto, la durata tecnico-economica ordinaria di questi impianti;

STABILITO, sulla base della consultazione di manuali di frutticoltura specializzati e del parere tecnico dell'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari Regionali, che la durata ordinaria del ciclo vitale delle principali colture arboree da frutto è la seguente: actinidia→ 20-25 anni; albicocco→ 12-15 anni; ciliegio→ 15-20 anni; melo→ 15-20 anni; noce→ 25-30 anni; pero→ 15-20 anni; pesco/nettarina→ 12-15 anni; susino→ 15-20 anni;

CONSIDERATO che per oliveti e castagneti da frutto non è oggettivamente possibile stabilire una durata tecnico-economica ordinaria del ciclo vitale in quanto sono colture dalla notevole attitudine rigenerativa in virtù della loro capacità pollonifera;

PRESO ATTO che il settore vitivinicolo è regolato da una specifica organizzazione comune di mercato definita dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo che prevede la concessione di contributi comunitari sui costi connessi alla realizzazione di appositi piani di ristrutturazione e di riconversione e che, pertanto, tali attività non sono ammissibili a finanziamento tramite altre fonti di intervento comunitario e nazionale, quali il Programma di Sviluppo Rurale;

CONSIDERATO che, al fine di consentire una netta demarcazione degli interventi di sostituzione, è necessario stabilire una durata precisa dei cicli vitali delle colture arboree da frutto e che questa è individuabile nei valori medi degli intervalli temporali sopra indicati, in quanto non è possibile impostare criteri di controllo rispetto ai diversi tipi di gestione colturale;

CONSIDERATO che il richiedente al momento della presentazione della domanda dovrà fornire una relazione che evidenzia come l'intervento non si configuri come riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto di impianti effettuata al termine del ciclo vitale naturale della coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento;

VISTO il testo unico dei criteri di selezione e dei punteggi delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvato con la DGR 1788 del 7 novembre 2016 e s.m.i., che prevede l'assegnazione di specifico punteggio nel caso di reimpianto e/o rinnovo;

CONSIDERATO che, nella normale corretta prassi agronomica, è opportuno prevedere un congruo tempo di riposo del terreno fra l'espianto di un frutteto e il reimpianto/rinnovo varietale;

## DECRETA

1. di adottare, per le finalità e competenze espresse in premessa, la tabella di cui all'**Allegato A** quale individuazione della durata del ciclo vitale delle principali colture arboree da frutto. Per le colture arboree da frutto minori si farà riferimento alle colture più assimilabili previste dalla tabella di cui all'**Allegato A**;

2. di stabilire che, per oliveti e castagneti, non viene precisata una durata tecnico-economica media del ciclo vitale in quanto colture dalla notevole attitudine naturale alla rigenerazione naturale tramite l'emissione di polloni;
3. di stabilire che, è da considerarsi reimpianto/rinnovo varietale la messa a dimora di un frutteto a fronte di un estirpo avvenuto nelle due campagne agrarie precedenti alla data di apertura del bando di riferimento;
4. di prevedere che il richiedente al momento della presentazione della domanda fornisca una relazione che evidenzi come l'intervento non si configura come riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto di impianti effettuata al termine del ciclo vitale naturale della coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Franco Contarin